

COMMISSIONE SPECIALE
PER LE POLITICHE COMUNITARIE

IV

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

(Ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI SUL PROBLEMA
DELLA COMPATIBILITÀ COMUNITARIA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO
STATO A FAVORE DELLE IMPRESE PUBBLICHE

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FILIPPO CARIA

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro delle partecipazioni statali sul problema della compatibilità comunitaria degli interventi finanziari dello Stato a favore delle imprese pubbliche:	
Caria Filippo, <i>Presidente</i>	3, 9, 11
Corsi Hubert (gruppo DC)	10
Cristoni Paolo (gruppo PSI)	9
Del Mese Paolo, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i>	3, 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,40.

Audizione del ministro delle partecipazioni statali sul problema della compatibilità comunitaria degli interventi finanziari dello Stato a favore delle imprese pubbliche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro delle partecipazioni statali sul problema della compatibilità comunitaria degli interventi finanziari dello Stato a favore delle imprese pubbliche.

Avverto la Commissione che il ministro è sostituito dal sottosegretario Del Mese, a cui do la parola.

PAOLO DEL MESE, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali. Signor presidente, onorevoli colleghi, il tema degli aiuti dello Stato a favore delle imprese pubbliche è da tempo oggetto di attenta valutazione in sede comunitaria e di riflessione da parte del Ministero delle partecipazioni statali. Forse è utile un richiamo alle norme fondamentali che regolamentano la materia, cioè il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare gli articoli 3, 90, 92, 94 e 222.

I primi tre articoli stabiliscono il principio generale secondo cui la Comunità deve perseguire l'obiettivo della libera concorrenza, con esclusione, quindi, di quegli aiuti disposti con risorse direttamente o indirettamente statali, idonei a favorire talune imprese e talune produzioni, così incidendo sugli scambi tra stati membri.

Quando lo Stato introduce una misura consistente di aiuto, ha l'obbligo di notificare, in via preventiva, alla Commissione

tale intenzione e di attendere poi la valutazione della Commissione stessa prima di portarla ad esecuzione. Naturalmente, anche a prescindere da tale notificazione preventiva, la Commissione può sempre verificare se determinate misure costituiscano aiuti di Stato e, in caso positivo, stabilire se esse possano essere autorizzate a norma dell'articolo 92. Se l'aiuto risulta incompatibile con il trattato, la Commissione ordina allo Stato di sopprimere la misura e di procedere al recupero dell'aiuto.

In ogni caso, anche quando l'aiuto dello Stato può ritenersi compatibile con il trattato ed essere autorizzato *ex* articolo 92, la semplice mancanza della previa notificazione costituisce infrazione al trattato e rende la misura illegittima e fonte di responsabilità fino a che non intervenga l'autorizzazione della Commissione (una specie di condizione sospensiva rispetto alla misura determinata dallo Stato).

L'articolo 94 prevede la possibilità che siano emanati regolamenti da parte del Consiglio CEE, su proposta della Commissione, al fine di dare applicazione alle norme sopra indicate norme che peraltro, per costante giurisprudenza della Corte di giustizia, sono di diretta attuazione, perché sufficientemente specifiche, anche a prescindere da regolamenti attuativi.

Infine, sono rilevanti gli articoli 90 e 222.

La prima disposizione riguarda specificamente le imprese pubbliche, estendendo loro le summenzionate norme che regolano gli aiuti di Stato con il solo temperamento della compatibilità delle norme stesse con il raggiungimento delle specifiche missioni affidate alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico

generale. Per di più nei confronti delle imprese pubbliche la Commissione può emanare direttive per garantire la trasparenza nelle transazioni con lo Stato.

L'articolo 222 proclama la neutralità del trattato rispetto al regime di proprietà, pubblica o privata, esistente negli stati membri.

La Commissione CEE, in vista della realizzazione del mercato unico europeo, ha accentuato la vigilanza sul rapporto tra Stato ed imprese pubbliche. Tale atteggiamento è stato motivato sulla base delle due seguenti considerazioni: la creazione del mercato unico di più ampie dimensioni offre maggiori opportunità alle imprese, che possono competere in posizione di parità con quelle operanti in ogni altro stato della Comunità. A tale vantaggio deve corrispondere un preciso onere: l'assenza di regimi negli stati membri che possano favorire un'impresa a danno delle concorrenti; il rapporto tra imprese pubbliche e Stato impone una particolare trasparenza, perché nelle normali relazioni derivanti dall'investimento dello Stato imprenditoriale (ad esempio iniezioni di capitale, garanzie e così via) può annidarsi l'aiuto dello Stato sovventore.

Per quanto attiene a questo secondo aspetto, la Commissione ha rilevato, in seguito a specifiche indagini conoscitive (si pensi al cosiddetto libro bianco sugli aiuti di Stato), che diverse misure qualificabili come aiuti di Stato non erano state preventivamente notificate ex articolo 93. La Commissione, quindi, al fine di aumentare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stato ed imprese pubbliche, ha emanato due direttive ex articolo 90, nel 1980 e nel 1985. Con dette direttive si è imposta agli stati la comunicazione di una serie di dati in relazione alle imprese pubbliche, per consentire la verifica della sussistenza di aiuti di stato in dette operazioni.

Poiché, ad avviso della Commissione, anche tale sistema non è risultato proficuo, la Commissione stessa lo scorso anno ha avviato l'elaborazione di una « comunicazione » da rinviare agli stati.

Tale comunicazione, che si fonda sulla direttiva in materia di trasparenza, si

compone di due parti distinte. La prima è rivolta alla definizione del criterio in base al quale la Commissione valuterà la sussistenza dell'aiuto di Stato. Sarà considerato tale ogni investimento, prestazione di garanzia, prestito, che un investitore commerciale, cioè un imprenditore privato mosso da motivazioni razionali, non porrebbe in essere o porrebbe in essere a condizioni più onerose per il destinatario dell'investimento.

La seconda, invece, è rivolta alla descrizione di tutte le operazioni che la Commissione chiede di conoscere, attraverso relazioni annuali *a posteriori*. La Commissione precisa nel documento che tale onere di comunicazione annuale successiva non esenta lo Stato dalla notificazione preventiva di interventi qualificabili come aiuti. Anzi, si tratta di adempimento volto proprio a verificare l'osservanza dell'obbligo di notificazione preventiva.

Allo stato attuale dell'elaborazione del documento, la Commissione richiede una relazione annuale su un numero molto elevato di operazioni, riguardante le imprese manifatturiere con fatturato annuo superiore a 250 milioni di ECU e comprendente in sintesi: i conferimenti e aumenti di capitale sociale; le sovvenzioni a fondo perduto; le erogazioni di crediti, con l'indicazione del tasso di interesse e le garanzie; le garanzie prestate; i dividendi ricevuti; le rinunce a crediti dello stato; il bilancio di esercizio.

Deve sottolinearsi che le predette operazioni vengono in considerazione non solo quando attengono ai rapporti tra Stato ed imprese pubbliche, ma anche quando sono realizzate tra imprese pubbliche, ancorché non appartenenti allo stesso gruppo.

Dopo gli incontri multilaterali e le obiezioni mosse in quelle sedi da diverse delegazioni, la Commissione ha accolto in parte la possibilità di concentrare il flusso delle informazioni ad un certo livello di consolidamento, ancora da definire a seconda dei vari sistemi in atto negli stati membri, ma comunque a livello inferiore a quello della finanziaria di settore. Ciò al fine di evitare un pesante aggravio degli oneri di amministrazione.

Il Governo italiano ha, in diverse sedi, manifestato le proprie obiezioni all'architettura del sistema ideato dalla Commissione. Tali obiezioni si sono spinte, in occasione della presidenza italiana di turno della Comunità, alla negazione in radice, da parte del titolare del Ministero dell'industria, del potere della Commissione di richiedere adempimenti sulla base di una definizione dell'aiuto di Stato non precedentemente fissata con un regolamento *ex* articolo 94 del trattato.

Tale posizione, peraltro, non ha raggiunto l'obiettivo, in seno al Consiglio CEE, di bloccare l'attività della Commissione, anche se è stato colto il risultato di ottenere periodiche consultazioni sull'applicazione della normativa in questione.

Il ministro delle partecipazioni statali, da parte sua, ha curato il rapporto con la Commissione nei frequenti contatti a livello sia politico sia tecnico. In particolare, a livello politico, si è espressa l'intenzione di favorire la trasparenza nelle relazioni tra Stato ed impresa pubblica di fronte alla CEE (incontro del novembre 1989 tra sir Leon Brittan ed il ministro Fracanzani) e di adottare verso la Commissione una linea che non fosse di preconcepita chiusura, bensì rivolta a far valere la reale portata della presenza pubblica nell'economia italiana. Lo sforzo è stato innanzitutto rivolto a chiarire missioni fondamentali alle società a partecipazione statale affidate nel campo dello sviluppo delle grandi infrastrutture che richiedono consistenti investimenti con ritorno differito di utile e nelle regioni depresse del paese. In questa prospettiva si era mosso il ministro Piga nell'incontro dell'autunno scorso con le autorità europee, cui sarebbe dovuto seguire un confronto ulteriore in data 7 gennaio 1991 impedito purtroppo dalla scomparsa del ministro Piga.

L'intervento del Ministero delle partecipazioni statali si è espletato anche nelle sedi più propriamente tecniche ed in particolare nelle riunioni multilaterali tenute a Bruxelles nel settembre dello scorso anno e nel gennaio di quest'anno. L'orientamento esposto in tali riunioni, oggetto di previa concertazione con i ministeri degli

affari esteri, dell'industria, del tesoro e con il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, è consistito nel criticare l'eccessiva genericità del concetto di imprenditore commerciale quale parametro cui raffrontare l'attività dello Stato nei confronti delle imprese pubbliche. Si è rilevato, cioè, che il ricordato principio di neutralità, e quindi di non discriminazione tra imprese pubbliche e private (ai sensi dell'articolo 222 del trattato) impone che si tenga conto della peculiarità delle prime. L'impresa pubblica si connota per la particolare predisposizione a grandi progetti particolarmente significativi per il sistema economico generale, richiedenti investimenti di rilevanti proporzioni e per i quali il ritorno di utile può prospettarsi solo nel lungo periodo. Si è dunque chiesto, da parte della delegazione italiana, che si tenesse conto di tale realtà nella verifica della razionalità dell'investimento, che sarebbe stata esclusa dal riferimento ad un investitore con le caratteristiche meramente speculative e quindi proteso al rientro dell'utile nel breve o brevissimo periodo.

Del resto, lo stesso imprenditore privato non può essere ridotto ad un unico stereotipo, diversa essendo la finalità che egli può proporsi, né potendo negarsi la possibilità dell'influenza su quest'ultimo di condizionamenti sociali o di valutazioni non esclusivamente di carattere economico.

È chiaro che quanto più è generica la figura dell'investitore commerciale, tanto più è discrezionale la valutazione della Commissione, che rischia di divenire arbitra delle scelte economiche dell'impresa, stabilendo burocraticamente ciò che è economicamente razionale e ciò che non lo è e risponde per questo ad un aiuto di Stato.

Quanto all'onere di documentazione annuale successiva, la posizione italiana si è espressa nella critica all'eccesso di documentazione richiesta, che imporrebbe un'apposita registrazione di numerosissime operazioni ed una successiva comunicazione alla Commissione con il rischio anche di parcellizzare la visione del gruppo, mentre è noto che certe scelte imprendi-

toriali si possono comprendere solo se inquadrate in una strategia di *holding*.

Da entrambi i rilievi sopra esposti discende un'ulteriore considerazione: il trasferimento, dalle sedi decisionali dell'impresa agli uffici della Commissione, di ciò che è economicamente razionale, unito all'onere di un'eccessiva documentazione, pone in difficoltà le imprese alle quali lo Stato partecipa. Imprese che, solo in forza di tale legame, verrebbero assoggettate ad un regime comunitario più sfavorevole ed in molti casi paralizzante, con evidente discriminazione rispetto alle imprese completamente in mano privata. E ciò proprio mentre si tenta da parte del Governo italiano di aprire ancor di più le società a partecipazione statale, ed ora anche gli enti di gestione all'azionariato privato, che certo non troverebbe un incentivo in tale diversità di regime.

Le proposte italiane si sono mosse, dunque, nel senso di richiedere alla Commissione una più elastica definizione del parametro con esplicito riferimento al rientro dell'utile anche nel lungo periodo ed alla strategia del gruppo. Sotto il profilo della documentazione si è chiesto alla Commissione di limitarne l'onere a quelle operazioni che concretamente inducono il sospetto di aiuto, quali gli aumenti di capitale nelle imprese in perdita. Si è anche ricordato alla Commissione che tale documentazione, unitamente ai bilanci, pure essi offerti, è la stessa documentazione che viene prodotta al Ministero delle partecipazioni statali e che è sufficiente a quest'ultimo per verificare l'esistenza di situazioni economico-finanziarie patologiche.

Su posizioni analoghe a quella italiana si sono posti altri Stati ed in particolare la Francia, la Spagna, il Portogallo, il Belgio e, sia pure in prospettiva dell'allargamento della comunicazione ad altri settori diversi dal manifatturiero, il Lussemburgo. Al contrario, decisamente a favore della linea della Commissione si sono attestati Gran Bretagna, Olanda e Germania. Tra i paesi maggiormente critici, si distingue la Francia che anche recentemente ha manifestato alla Commissione la propria ferma oppo-

sizione, con una lettera del ministro dell'economia Beregovoy.

Il Governo italiano lo scorso aprile, ha inoltrato alla Commissione un documento riepilogativo delle osservazioni fatte dalla propria delegazione nelle riunioni multilaterali. La Commissione in data 19 aprile 1991, ha fatto pervenire al Governo italiano una nuova bozza di comunicazione, sollecitando un incontro a livello tecnico che si terrà a Roma nei primi giorni di giugno. Nello stesso tempo, in occasione della visita del senatore Cassola, presidente della Commissione industria del Senato, *sir* Brittan ha manifestato l'intenzione di definire entro luglio il documento in questione, manifestando l'opportunità di affrontare i singoli problemi con le autorità italiane come già avvenuto con quelle francesi a dire il vero con scarso successo.

In proposito, va segnalato che alla luce delle polemiche prese di posizione del ministro francese dell'economia, detti incontri non sembrerebbero aver determinato quel finale consenso che il vicepresidente della Comunità segnala. Così, come non va sottaciuto che, oltre a Francia e Italia, altri paesi hanno espresso a livello tecnico profonde riserve sul documento.

Nell'ultima stesura di quest'ultimo appaiono accolte certe osservazioni critiche, come quelle volte a far valutare il lungo periodo per il ritorno del profitto e la strategia di un gruppo in caso di *holding*. Anche nei gruppi privati, infatti, certe società vengono mantenute in vita, anche se in perdita, per motivi di immagine o di *marketing* o fiscali. La Commissione insiste, invece, nel chiedere l'invio dell'intera documentazione sopra ricordata, con le relazioni *a posteriori*.

Nei prossimi incontri appare, dunque, utile insistere, da un lato, per l'affermazione che l'aiuto di Stato deve essere dimostrato con riferimento a concreti effetti distorsivi della concorrenza e non con il semplice raffronto astratto con un'ipotetica figura di imprenditore commerciale; dall'altro, per la decisa limitazione degli oneri documentali ai bilanci ed alle operazioni su capitale delle società in perdita. Particolarmente insidiose sono le afferma-

zioni di sussistenza di un aiuto di Stato nelle garanzie anche indirette provenienti da quest'ultimo ad un'impresa partecipata. Tale impostazione potrebbe portare a considerare distorta qualsiasi operazione finanziaria per il semplice sospetto che il « cordone ombelicale » con lo stato azionista possa aver agevolato l'acquisizione di risorse finanziarie.

Un'altra questione rilevante in tema di aiuti di Stato è costituita dall'ottemperanza alle sentenze della Corte di giustizia, che hanno rigettato il ricorso del Governo italiano avverso le decisioni della Commissione sulle operazioni finanziarie a favore della Finmeccanica (Alfa Romeo) e Lanerossi (sentenze del 21 marzo 1991). Con le citate decisioni la Commissione ha dichiarato illegittime, perché aiuti di Stato non previamente notificati né autorizzati, le iniezioni di capitale a favore di imprese da più anni in perdita e prive di un piano di ristrutturazione che rendesse ragionevole l'investimento protratto nel tempo.

Il Ministero delle partecipazioni statali ha indirizzato agli enti di gestione una direttiva, secondo i moduli propri del diritto interno, invitandoli a recuperare le risorse a suo tempo investite. L'azione di recupero si è manifestata molto complessa, per gli eventi che hanno riguardato le società in questione ed in particolare per la cessione di aziende o rami di aziende ad altri gruppi. La Finmeccanica ha proposto ricorso al TAR avverso la direttiva ministeriale e l'IRI si è associato a questa posizione; L'ENI ha eccepito, da parte sua, l'impossibilità materiale e giuridica del recupero per l'intervenuto smembramento degli originari complessi aziendali.

Il Governo italiano ha rinnovato la direttiva dopo la sentenza della Corte di Giustizia, che rendeva definitiva la decisione della Commissione, comunicando a quest'ultima l'intervenuta predisposizione degli strumenti di diritto interno volti al recupero. Internazionalmente, infatti, è sempre lo Stato che risponde, ancorché il credito per il recupero spetti, nell'ordinamento interno, ad altro soggetto. Naturalmente per il diritto interno lo Stato italiano è sottoposto, come qualunque altro

soggetto, alla giurisdizione. Davanti al TAR l'amministrazione difenderà i propri atti ed a tal fine ha già dato incarico all'Avvocatura dello Stato.

Un altro profilo di rilievo nei rapporti con la Comunità è costituito dall'istruttoria avviata dalla Commissione CEE sugli interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali disposti con la recente legge 7 febbraio 1991, n. 42.

Nel quadro della crescente trasparenza dei rapporti tra Stato ed imprese a partecipazione pubblica, agevolata dagli incontri a livello politico con la Commissione di Bruxelles per l'approvazione dei piani per la siderurgia e la cantieristica, fu data informale notizia agli organi comunitari del disegno di legge contenente interventi a favore delle partecipazioni statali.

Tale comunicazione fu effettuata a titolo di mera informazione ed allo stesso titolo fu data risposta alle richieste di notizie sul merito del provvedimento, avanzate dagli uffici della Commissione. Va anche precisato, in proposito, che gli stessi uffici, pur invitati ad un incontro presso il Ministero delle partecipazioni statali, hanno sempre declinato tale occasione di approfondimento della natura dei fondi di dotazione degli enti di gestione.

Solo dopo la definitiva approvazione della legge n. 42 del 1991, comunicata tempestivamente a Bruxelles, e senza che nel corso dell'*iter* parlamentare fossero mossi rilievi, la Commissione ha chiesto la formale notifica della legge stessa ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del trattato, sul presupposto che detta legge configuri un aiuto di Stato, ed ha contestualmente prefigurato l'avvio di un procedimento di infrazione al trattato in caso di inosservanza.

Il Governo italiano ha sempre contestato tale qualificazione, fin dalla opposizione all'inserimento nel cosiddetto libro bianco sugli aiuti di Stato delle schede relative ai fondi di dotazione dei tre maggiori enti di gestione.

Con la nota del 16 maggio scorso, il Ministero delle partecipazioni statali, mentre ha fornito ulteriori notizie sul perfezionamento dell'*iter* parlamentare, trasmet-

tendo materialmente copia della legge con gli estremi della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ha ribadito che tale comunicazione non può considerarsi notificazione *ex* articolo 93, comma 3, del trattato, contestando ancora una volta che si tratti di aiuto di Stato.

Il punto di divergenza, che può apparire meramente formale, è invece sostanziale e di rilevanza fondamentale.

Il fondo di dotazione degli enti di gestione altro non è che la provvista dei mezzi dell'ente per la gestione delle partecipazioni statali nelle società dei vari gruppi. La sottoposizione dell'attribuzione dei fondi al previo controllo della Comunità ed anzi la sospensione di tale attribuzione di risorse fino all'avviso favorevole di quest'ultima, significherebbe sottoporre al preventivo vaglio della Commissione non la correttezza della concorrenza, bensì una parte rilevante della intera attività economica del paese.

Infatti, a prescindere dalla alterazione della concorrenza, che nello stadio della assegnazione dei fondi di dotazione agli enti di gestione è puramente ipotetica, verrebbe compromessa innanzitutto la funzionalità dello Stato come soggetto economico che, attraverso gli enti di gestione, amministra le sue partecipazioni azionarie.

A ciò si aggiunga che il combinarsi delle varie richieste della Commissione, quella cioè di una comunicazione *a posteriori* di tutte le transazioni finanziarie tra Stato ed imprese pubbliche nonché tra imprese stesse e quella della previa notificazione dei fondi di dotazione, porrebbe sotto un regime di globale tutela comunitaria l'intervento dello Stato nell'economia. Il favore per l'imprenditore privato si tradurrebbe in una penalizzazione per l'impresa nella quale vi sia una (anche marginale) compartecipazione pubblica.

Si è segnalato alla Commissione in risposta alla sua richiesta di formale notifica *ex* articolo 93, comma 3, del trattato, che la legge n. 42 del 1991 rinvia successivi atti applicativi la determinazione di settori ad aree nelle quali gli interventi

delle partecipazioni statali dovranno esplicarsi. Tale compito è innanzitutto affidato al CIPE (articolo 4).

Non si vede come possa parlarsi di distorsione della concorrenza quando ancora non è individuabile il mercato nel quale dovrebbe prodursi la distorsione stessa.

Non si è mancato, inoltre, di far presente alla Commissione, che la legge in questione presenta molteplici aspetti innovativi che dovrebbero muoversi proprio nel senso auspicato dalla Comunità: i mutui autorizzati dallo Stato consistono, per una parte rilevante, in obbligazioni convertibili in azioni, aspetto che accentuerebbe la presenza di investitori privati nelle società (articolo 2); sono abrogate alcune disposizioni che escludevano la partecipazione di investitori privati in alcune società a partecipazione statale del gruppo ENI; si impone agli enti di gestione il divieto di destinare le risorse provenienti dall'incremento dei fondi alla copertura di perdite (articolo 3); si impone agli enti di gestione l'adozione della contabilità prevista per le società per azioni.

Si tratta di un profilo del quale non deve sfuggire la rilevanza posto che i bilanci societari, di prossima omologazione ai criteri fissati dalla Comunità, consentiranno la fedele ricognizione di utili e perdite.

Infine, si è segnalato alla Commissione che dei 10 mila miliardi contemplati dalla legge, 3 mila miliardi riguardano l'intervento di ristrutturazione della siderurgia, già approvato dalla Comunità e per il quale l'IRI ha già provveduto ad assumere le necessarie iniziative anticipando i mezzi (articolo 2, comma 5). Si è precisato, altresì, che l'autorizzazione alla contrazione di mutui altro non è che una modalità ritenuta dallo Stato più favorevole per l'adeguamento dei fondi di dotazione. Si dilaziona infatti tale onere e si pone a carico dello Stato solo una quota degli interessi dei mutui, per la restante parte gravante sugli enti di gestione. L'ammontare dei mutui è infatti iscritto dagli enti di gestione nei rispettivi fondi di dotazione (articolo 3, comma 4).

Non si è mancato infine di sottolineare alla Commissione — e potrebbe essere opportuno ribadirlo nel corso dei futuri incontri — che un giudizio comunitario negativo sulla legge e l'apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano avrebbero l'effetto di paralizzare i citati aspetti di apertura al mercato e di trasparenza di bilancio; una ristrutturazione cioè dell'intervento dello Stato nell'economia, che la Comunità non può non valutare positivamente.

Si tratta infatti di concreti passi nel senso di una evoluzione auspicata dalla Comunità, da incoraggiare senza bruschi contraccolpi, che conseguirebbero ad un irrigidimento comunitario. La serietà di tali passi, in un sistema che è già ora aperto in grande misura al mercato (gli azionisti privati ammontano già a 500 mila circa), è confermata dai vincoli di finanza pubblica e dal recente orientamento ad una più marcata privatizzazione. Sarebbe tuttavia pregiudizievole per l'economia italiana, per il bilancio pubblico e per la stessa integrazione economica e monetaria europea un atteggiamento prevenuto della Comunità, che non cogliesse l'esigenza di consentire, proprio attraverso il riassetto del sistema, lo sfruttamento delle migliori opportunità economiche per il completamento del generale disegno di apertura al mercato. Tutto ciò mentre si va affermando la globalizzazione del mercato, e cioè il suo ampliamento all'ambito mondiale, nel quale i gruppi europei, ed in particolare italiani, troveranno l'aspra concorrenza dei gruppi internazionali.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Del Mese per la sua puntuale esposizione che abbiamo molto apprezzato.

PAOLO CRISTONI. Ringrazio a mia volta il sottosegretario Del Mese per la sua relazione, sulla quale avremo modo di meditare in seguito.

Dalle audizioni precedenti, dal dibattito in corso e, soprattutto, dal contenzioso ancora non risolto in sede europea, emerge che la definizione di impresa pubblica accolta in ambito europeo non collima con

quella adottata nel nostro paese, definizione che il sottosegretario Del Mese ha ricordato e che è contenuta negli articoli 41 e 42 della Costituzione.

Se vogliamo superare il contenzioso, dobbiamo partire da questo problema. A tal fine, siamo di fronte a due alternative: o abbiamo la forza di far cambiare in ambito europeo una definizione di carattere giuridico generale, al fine di renderla più adeguata possibile alle esigenze di tutti, e, quindi, al comparto dell'industria strategica in cui opera la struttura pubblica nel nostro paese e nelle altre nazioni europee, oppure dobbiamo procedere ad una modifica in ambito italiano.

Se si prescinde da queste ipotesi, non si risolve un contenzioso che ci sottrae notevoli potenzialità in termini di reperimento di risorse sul mercato finanziario internazionale (espresse in ECU) e ci priva, in pratica, della possibilità di usufruire, in questo campo, della cosiddetta solidarietà europea.

Questa è la prima delle questioni strategiche che dovrà essere affrontata nel futuro incontro nazionale e che dovrà essere risolta in sede di Governo, perché non possiamo protrarre all'infinito un contenzioso senza scopo.

Dopo aver ascoltato la relazione del sottosegretario Del Mese ed aver ripercorso la storia di certi rapporti, ritengo che siamo di fronte ad una contraddizione, derivante dal fatto che si parla a due livelli diversi senza intendersi. La stessa lettera del ministro Battaglia al presidente della Commissione e la risposta che ne è conseguita sono caratterizzate dall'impostazione che ho descritto.

Al Governo — naturalmente non pretendo una definizione di quadro in questa sede — pongo una domanda precisa, perché credo che sia compito nostro e dell'esecutivo trovare una risposta di sintesi ai problemi esistenti se non vogliamo trovarci in un *impasse* terribile in quanto i nostri interventi non sono mai adeguati alle necessità e, comunque, sono sempre in contraddizione con una giurisprudenza europea che ci da torto.

La seconda considerazione, sulla quale ritengo necessario un maggiore approfondimento, riguarda lo stato del dibattito e l'impostazione data alle politiche industriali e finanziarie dei vari paesi europei, poiché ritengo che in tale materia vi sia una grande differenziazione tra le politiche nazionali, in particolare per ciò che concerne l'aiuto all'azienda pubblica ed il sostegno a quella privata.

In precedenti audizioni — mi riferisco all'incontro con il vicepresidente della Banca d'Italia — abbiamo constatato un approccio pragmatico nei confronti dell'intervento alle industrie private, prevedendosi interventi temporanei e limitati per aiutare la ristrutturazione del sistema industriale a superare, con il fall out tecnologico, l'elemento della concorrenza negativa « a rovescio », ossia la pratica impossibilità di uno stato di raggiungere rapidamente processi produttivi analoghi a quello di altri paesi.

È questo, a mio avviso, uno degli elementi cardine della politica industriale; ritengo infatti che una volta chiarita l'importanza di tale elemento saremo in grado di ottenere un altro fondamentale risultato per quanto riguarda il nostro contenzioso con la CEE.

HUBERT CORSI. Desidero ringraziare, anche a nome del mio gruppo, il rappresentante del Governo, onorevole Del Mese, per l'ampiezza e la precisione della sua relazione su un problema che, probabilmente, è apparso sfumato dal punto di vista burocratico, ma sul quale di fatto vi è stato un confronto molto duro, che si svilupperà ancora nei prossimi mesi. Si tratta di un processo nel quale, contestualmente al semestre di presidenza italiana, si è inserita l'iniziativa dell'allora ministro dell'industria Battaglia, che ha dato luogo ad una nota polemica concernente una diversa responsabilità tra la Commissione e le competenze del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo avrebbe dovuto precisare i criteri e le procedure da seguire in merito alle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti statali, mentre la Commissione avrebbe dovuto verificare se i

criteri definiti venivano rispettati. La polemica è proseguita, specialmente dopo le sentenze sui casi Alfa Romeo e Lanerossi, che hanno aggravato la posizione italiana.

A mio avviso, dovremo ritornare su questo argomento, soprattutto dopo gli incontri che effettueremo a Bruxelles; esso merita un ulteriore approfondimento, perché se restiamo invischiati in una polemica, riferita esclusivamente agli aiuti di Stato, anche tenendo conto della peculiarità del nostro caso, rischiamo di restare sotto i riflettori della Comunità. Il nostro paese non solo finirebbe per essere considerato un caso anomalo, che richiede maggiore trasparenza, ma corre il pericolo che ci sfuggano tutta una serie di aiuti, di Stato e non, ai sistemi produttivi degli altri paesi.

Vorrei ricordare un fatto su cui credo indispensabile una riflessione più ampia da parte di tutti; nel nostro paese, con la legge bancaria del 1936, è stata introdotta la distinzione tra banche ed industrie, che in altri Stati non esiste. Di conseguenza, i flussi di movimenti finanziari provenienti dalla banche, che possono diventare aiuti per le industrie, non sono percepibili, come accade in Italia a causa appunto di tale distinzione.

Quindi, il problema degli aiuti alle imprese dei singoli Stati nazionali al proprio sistema produttivo, tenuto conto della peculiarità di un determinato sistema, qual è quello delle partecipazioni statali, deve essere visto ed affrontato in una maniera diversa da come è avvenuto finora. Se entriamo nella logica di sir Brittan rischiamo di risultare perdenti, come dimostrano le ultime sentenze della Corte di giustizia, che potrebbero prevedere punteggi anche maggiori ai nostri confronti.

Basti ricordare la stessa legge n. 46 del 1982, riguardante l'innovazione tecnologica per il settore della ricerca, che è stata impugnata perché si riteneva, da parte della Comunità, che essa potesse servire a aggirare le norme sulla concorrenza. Ci troviamo, quindi, in presenza di un problema complesso, dove sembra sfuggire che l'elemento di grande rilevanza è il

sistema produttivo europeo e le norme relative alla concorrenza interne ad un sistema.

Infine, non si è affrontato in questa sede — probabilmente perché non era il caso — l'altra questione riguardante gli ulteriori contingenti alle importazioni per le auto giapponesi. A mio avviso questo caso si colloca all'interno del dibattito in corso, poiché si tratta del confronto tra sistemi produttivi diversi. Quindi, anche gli aiuti al sistema produttivo nel suo complesso sono un elemento che devono far parte della discussione sugli aiuti alle imprese.

PRESIDENTE. Dopo la relazione del sottosegretario e gli interventi dei colleghi, non ci resta che prendere atto della complessità della materia. Non vi è dubbio che dopo l'incontro di Bruxelles, dovremmo affrontare il problema nel merito e decidere quale sono le funzioni della nostra Commissione su una materia estremamente complessa, che potrebbe avere ripercussioni anche serie nel futuro del nostro paese.

PAOLO DEL MESE, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Il problema fondamentale consiste, tra l'altro, nella difficoltà di trovare un atteggiamento unitario tra Stati diversi.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Del Mese per il contributo recato ai nostri lavori.

Comunico che, a causa di concomitanti votazioni in Assemblea, l'aduzione del presidente dell'IRI, prevista per le ore 12 di oggi, non potrà avere luogo ed è pertanto rinviata a data da destinarsi.

La seduta termina alle 11,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 17,30.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO